

Publicato il 07/04/2025

N. 01193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Networking Milano Giovani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Coppetti, Maria Giulia Giusti Del Giardino, con domicilio eletto presso lo studio Maria Giulia Giusti Del Giardino in Milano, via Camperio, n. 9;

contro

Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato *ex lege* in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Mosca Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 0005237-P del Direttore Regionale della Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia del 17 dicembre 2024, comunicata in pari data, recante “riscontro all'istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990”, presentata dalla ricorrente il 12 dicembre 2024, con cui è stato opposto un sostanziale diniego all'ostensione di tutti i documenti diversi da quelli pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, ivi compresa la manifestazione di interesse della controinteressata comprensiva del documento contenente la descrizione del relativo progetto di iniziativa da realizzare all'interno del Palazzo Litta in occasione dell'evento “*Fuorisalone internazionale del mobile 2025 – Milano Design Week*”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, nonché per la conseguente condanna di parte resistente ad esibire la documentazione richiesta;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Networking Milano Giovani il 18/2/2025:

- della nota prot. n. 0000181-P del Direttore Regionale della Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia del 20 gennaio 2025, comunicata in pari data, recante “Accesso agli atti”, con cui è stato confermato, di fatto, il rigetto opposto all'accesso agli atti formulato dalla ricorrente con l'istanza di accesso agli atti del 12 dicembre 2024 e rinnovata con nota del 19 dicembre 2024, mediante l'integrale oscuramento dei documenti componenti la manifestazione di interesse della controinteressata comprensivi del documento contenente la descrizione del relativo

progetto di iniziativa da realizzare all'interno del Palazzo Litta in occasione dell'evento “*Fuorisalone internazionale del mobile 2025 – Milano Design Week*”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, nonché per la conseguente condanna di parte resistente ad esibire la documentazione richiesta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. (codice del processo amministrativo), la società istante ha chiesto l'annullamento della nota del Direttore Regionale della Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia del 17 dicembre 2024 con cui, in risposta all'istanza di accesso dalla stessa presentata in data 12 dicembre 2024, le è stato opposto un sostanziale diniego all'ostensione di tutti i documenti diversi da quelli pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente e, in particolare, della manifestazione di interesse prodotta dalla controinteressata Mosca Partners S.r.l. in risposta all'avviso pubblico del 25 ottobre 2024 del Ministero resistente, comprensiva del documento contenente la descrizione del progetto da realizzare

all'interno del Palazzo Litta in occasione dell'evento “*Fuorisalone internazionale del mobile 2025 – Milano Design Week*”, previsto dall’8 al 13 aprile 2025;

- che, in particolare, la ricorrente ha chiesto l’esibizione della manifestazione di interesse con cui la controinteressata Mosca Partners S.r.l., all’esito della selezione avviata con il predetto avviso pubblico, si è aggiudicata la concessione per l’uso degli spazi di Palazzo Litta (poi formalizzata con determina dirigenziale n. 230 del 12 dicembre 2024), in occasione – come detto - dell'evento “*Fuorisalone internazionale del mobile 2025 – Milano Design Week*”;

- che, successivamente, con motivi aggiunti depositati in giudizio il 18 febbraio 2025, la ricorrente ha poi impugnato la nota del 20 gennaio 2025 del Direttore Regionale della Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia con cui, su nuova sollecitazione dell’istante in data 19 dicembre 2024, le è stata trasmessa la documentazione di interesse (ovvero: 1. Istanza di Mosca Partners S.r.l.; 2. Copia del documento di identità del legale rappresentante; 3. Descrizione Progetto “Variations 2025”; 4. *Curriculum vitae* e Portfolio di Mosca Partners S.r.l.; 5. Portfolio 2011-2024 Mosca Partners S.r.l.; 6. Year Book Palazzo Litta 2017-2018; 7. Cronoprogramma Mosca Partners S.r.l. “Variations 2025”)., il cui contenuto, però, secondo la società istante, sarebbe stato in parte oscurato e, in particolare, quello di cui ai documenti indicati sub. 3, sub. 5 e sub. 6 dell’elenco riportato in parentesi;

- che, con memoria, il Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia ha chiarito che la documentazione “oscurata” era invece visibile, utilizzando un diverso programma informatico e che l’oscuramento era limitato alle sole pagine 11, 13, 15, 16 e 17 del documento “Descrizione Progetto ‘Variations 2025’” (cfr sub.

3 dell'elenco in parentesi), ciò in ragione dell'opposizione della controinteressata motivata da ragioni di riservatezza “*dal punto di vista strategico, commerciale, della ricerca, dell'attività di comunicazione e divulgazione della mostra*”;

- che parte ricorrente, dopo aver stigmatizzato l'anomalia derivante dalla necessità di utilizzare un *software* non comune per l'apertura della documentazione inviata dal Ministero resistente, ha poi censurato la scelta di oscurare quella parte del documento “Descrizione Progetto ‘Variations 2025’”, lamentando la violazione della normativa in materia di accesso che regola il rapporto tra diritto all'ostensione per esigenze di difesa e quello alla riservatezza in caso di segreti commerciali ed industriali nonché la mancanza di una presa di posizione da parte della resistente Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia sulle ragioni dell'opposizione formulate dalla controinteressata; parte ricorrente, altresì, ha censurato la condotta della Direzione resistente nella misura in cui la società istante non è stata resa partecipe dell'interlocuzione avviata con la controinteressata nella misura in cui quest'ultima ha opposto la sussistenza di segreti commerciali ed industriali;

- che, con memoria, anche di replica, il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati nel merito;

- che, alla camera di consiglio del 1° aprile 2025, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione;

- che, ciò premesso in punto di fatto, il Collegio, così ricostruita la vicenda contenziosa, ritiene anzitutto di poter dichiarare l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, in disparte una “incomprensione” tra le parti in ragione del fatto che, a fronte di una generica richiesta di accesso come quella formulata dalla ricorrente in data 12 dicembre 2024, alla quale la

Direzione resistente ha comunque risposto con la nota del 17 dicembre 2024 facendo riferimento alla disponibilità degli atti di gara in quanto pubblicati sul sito ivi indicato, parte resistente, comunque, in seguito alla sollecitazione di parte ricorrente del 19 dicembre 2024 (con cui chiedeva espressamente tutti gli atti relativi alla manifestazione di interesse prodotta in gara dalla controinteressata), ha poi osteso, con nota del 20 gennaio 2025 (impugnata con i motivi aggiunti), tale documentazione, seppure oscurata in parte (ovvero le pagine 11, 13, 15, 16, 17 del documento “Descrizione Progetto ‘Variations 2025’”);

- che, altresì, può prescindersi dall’esame dell’ulteriore fonte di “incomprensione” occorsa tra le parti in relazione alla difficoltà di apertura dei *files* riguardanti la documentazione della controinteressata trasmessa con la citata nota del 20 gennaio 2025 per la quale occorreva utilizzare un *software* informatico di uso non comune, in quanto non rilevante ai fini del giudizio e, comunque, superata dal successivo chiarimento e dal fatto che, nel presente giudizio, parte resistente ha anche depositato “in chiaro” la relativa documentazione, seppure comprensiva degli oscuramenti nelle parti sopra indicate (ovvero le pagine 11, 13, 15, 16 e 17 del documento “Descrizione Progetto ‘Variations 2025’”);

- che, pertanto, per la definizione della vicenda contenziosa, residua l’esame delle doglianze contenute nei motivi aggiunti, per come chiarite nella memoria di replica depositata in giudizio dalla ricorrente in data 21 marzo 2025, riguardanti la mancata autonoma valutazione da parte della Direzione resistente delle ragioni di opposizione formulate dalla controinteressata nonché il fatto che le parti oggetto di oscuramento sono proprio quelle che, a giudizio della Commissione, hanno portato a preferire la proposta di Mosca e Partners srl rispetto a quella della

ricorrente;

- che, ciò posto, le censure, ad avviso del Collegio, si rivelano fondate in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto (seppure in tema di contratti pubblici ma con affermazioni applicabili anche alla fattispecie in esame), ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengano al proprio *know how* e possano svelare le strategie commerciali dell'azienda; è necessario, invero, che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al *know how* dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523);

- che, del resto, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che *“l'amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate, ma deve esigere che tale operatore dimostri la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19, EU:C:2021:700, punto 117). (...) Inoltre, al fine di rispettare il principio generale di buona amministrazione e di conciliare la tutela della riservatezza con le esigenze di effettività della tutela*

giurisdizionale, l'amministrazione aggiudicatrice deve non solo motivare la sua decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve altresì comunicare in una forma neutra, per quanto possibile e purché una siffatta comunicazione sia tale da preservare la natura riservata degli elementi specifici di tali dati per i quali una protezione è giustificata a tale titolo, il loro contenuto essenziale a un offerente escluso che li richiede, e più in particolare il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e dell'offerta [essendo contraria ai principi del diritto dell'Unione Europea una prassi delle amministrazioni aggiudicatrici consistente nell'accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato motivate da segreti commerciali]" (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21);

- che, applicando al caso di specie le suesposte coordinate ermeneutiche, risulta altresì prevalente, posto che si tratta comunque di una selezione pubblica, la tutela a fini difensivi invocata dalla ricorrente in quanto non risulta smentito che la parte oscurata sia proprio quella che ha permesso, in tutto o in parte, di far prevalere la proposta della controinteressata;

- che, invero, le parti oscurate riguardano proprio l'indicazione degli artisti, designer, architetti di provenienza nazionale e internazionale che la controinteressata avrebbe inteso coinvolgere nell'evento di che trattasi nonché le modalità di divulgazione dei contenuti della mostra tramite stampa, social network, etc, ovvero quegli elementi che sono stati valorizzati dalla Commissione nella valutazione svolta nella seduta dell'11 dicembre 2024, in aderenza ai criteri indicati nell'avviso pubblico del 25 ottobre 2024, e che hanno portato ad assegnare alla controinteressata la concessione per l'uso di Palazzo Litta in occasione dell'evento *"Fuorisalone internazionale del mobile 2025 – Milano*

Design Week”, previsto dall’8 al 13 aprile 2025;

- che, pertanto, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile mentre i motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, va ordinato alla parte resistente di ostendere la documentazione in forma integrale, senza oscuramenti, entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente;

- che le spese del giudizio vanno, tuttavia, compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione e della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;

- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, ordina alla parte resistente di ostendere la documentazione in forma integrale, senza oscuramenti, entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente;

- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore

Silvana Bini, Consigliere

Federico Giuseppe Russo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO